

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRACCHIANI, AMENDOLA, ASCANI, BAKKALI, BARBAGALLO, BERRUTO, BOLDRINI, BONAFÈ, BRAGA, CAREÈ, CASU, CIANI, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, DE LUCA, DE MARIA, DE MICHELI, DI BIASE, DI SANZO, FERRARI, FORATTINI, FORNARO, FOSSI, FURFARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, GNASSI, GRAZIANO, GRIBAUDO, GUERINI, GUERRA, IACONO, LACARRA, LAI, LAUS, LETTA, MADIA, MALAVASI, MANCINI, MANZI, MARINO, MAURI, MEROLA, MORASSUT, ORFINI, ORLANDO, UBALDO PAGANO, PELUFFO, PORTA, PROVENZANO, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SARRACINO, SCARPA, SCHLEIN, SCOTTO, SIMIANI, SPERANZA, STEFANAZZI, STUMPO, VACCARI, ZAN, ZINGARETTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere

Presentata il 18 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della XVIII legislatura, con deliberazione del Senato del 16 ottobre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2018, è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. La Commissione, al fine di far emergere il fenomeno in tutti i suoi aspetti, ha svolto un'intensa attività di audizioni e

di inchiesta, a seguito della quale ha approvato le seguenti relazioni: la relazione sulle misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitrattra nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Doc. XXII-bis, n. 1), la relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applica-

zione delle misure di contenimento per l'emergenza da COVID-19 (Doc. XXII-bis, n. 2), la relazione sulla *governance* dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (Doc. XXII-bis, n. 3), la relazione relativa al rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria (Doc. XXII-bis, n. 4), la relazione sul contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata (Doc. XXII-bis, n. 5), la relazione sulle mutilazioni genitali femminili (Doc. XXII-bis, n. 6), la relazione « La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018 » (Doc. XXII-bis, n. 7), la relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere (Doc. XXII-bis, n. 8), la relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale (Doc. XXII-bis, n. 10), approvata dalla Commissione nella seduta del 20 aprile 2022, e da ultimo la relazione finale sull'attività della Commissione (Doc. XXII-bis n. 15), approvata dalla Commissione il 6 settembre 2022. Un lavoro approfondito e articolato, dunque, che ha analizzato trasversalmente i diversi piani che interessano il fenomeno della violenza con il contributo proficuo di tutti i commissari, delle tante associazioni che si occupano di violenza e dei centri antiviolenza, dei consulenti dei tribunali e degli uffici giudiziari. La Commissione, inoltre, sia per la sua stessa istituzione, sia per l'attenzione e l'ascolto dimostrati nel corso della propria attività, ha fatto sì che tante donne, vittime di violenza, spesso alle prese con procedimenti civili o penali lunghi e faticosi, si siano rivolte alla Commissione stessa per chiedere verifiche e indicazioni o, comunque, per sentire le istituzioni al loro fianco. A quanto detto si aggiunga che, con le diverse relazioni che la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha approvato quasi sempre all'unanimità, è stato consegnato al Paese un patrimonio di dati e conoscenze del fenomeno su cui costruire politiche ancora più

efficaci per contrastare la violenza, in particolare la cosiddetta « vittimizzazione secondaria ». Dal lavoro svolto è emersa l'importanza di rafforzare la rete per sostenere le donne, le bambine e i bambini che si allontanano da situazioni di violenza con le associazioni e i centri antiviolenza. Analogamente, è emersa tra le priorità di intervento la necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia. Il contrasto del fenomeno della violenza, infatti, passa anzitutto per una battaglia culturale, attraverso il superamento degli stereotipi e dei pregiudizi contro le donne, che troppo spesso albergano anche in chi si occupa di violenza, nei tribunali e non solo. Negli ultimi anni dai casi riportati dalle cronache è, inoltre, emerso un elemento di particolare allarme: in sempre più casi, per evitare il femminicidio non basta la denuncia che le donne fanno con coraggio e spesso non bastano neppure le misure adottate, come l'allontanamento, e in alcuni casi non è sufficiente neanche la condanna per il delitto di atti persecutori (*stalking*). Tali circostanze, a fronte di un quadro normativo robusto, di cui negli anni si è dotata l'Italia, indicano una carenza che riguarda l'applicazione rapida e tempestiva delle misure di protezione. Tale carenza, inoltre, finisce con l'operare come fattore deterrente per le altre donne, spingendole a non denunciare. Occorre, infine, evidenziare come anche nel corso della XVII legislatura, con la deliberazione del Senato del 18 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2017, fosse stata già istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Con la presente proposta di legge si intende, invece, chiedere l'istituzione di una Commissione di inchiesta bicamerale quale segno di attenzione del Parlamento tutto rispetto ad un fenomeno la cui portata continua a destare un particolare allarme sociale e che quindi merita una centralità e un lavoro organico da parte di tutte le forze parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 4, comma 10.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Com-

missione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna determinata da motivi di genere, e di ogni forma di violenza di genere;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo alle disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

c) individuare eventuali incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e i minori eventualmente coinvolti;

d) analizzare i casi di femminicidio verificatisi a partire dall'anno 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul

piano statistico, utili per orientare l'attività di prevenzione;

e) valutare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

f) verificare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e di bilancio, a partire dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220;

g) indicare iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga utili al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e di ogni forma di violenza di genere nonché di tutelare la vittima della violenza e i minori eventualmente coinvolti.

Art. 4.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti all'inchiesta.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

8. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più comitati, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 3.

11. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di

inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del

bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedentemente istituite.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

